SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 aprile 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A1574

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 marzo 1991, n. 106.

Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati, concessi a titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati.

2. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, per ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in conto interessi, relative a crediti di aiuto per i quali sia stata già effettuata almeno una erogazione al 31 dicembre 1989.

3. Il Ministero degli affari esteri, previa delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che stabilisce le modalità e i criteri dell'annullamento e dell'eventuale completamento degli interventi finanziati con crediti d'aiuto, è autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con i singoli Paesi che richiedono i benefici previsti dalla presente legge.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1991, l'attività di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nei confronti dei Paesi che beneficeranno nel 1991 e negli anni successivi dell'annullamento previsto dall'articolo 1, sarà effettuata con doni, salvo diversa, motivata determinazione adottata dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo in relazione ai mutamenti favorevoli nelle condizioni del Paese beneficiario.

2. Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo determina i settori e gli strumenti d'intervento prioritari per le iniziative finanziate successivamente agli accordi bilaterali di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. In attuazione degli accordi bilaterali e della delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro autorizza, con proprio decreto, il Mediocredito centrale ad annullare le rate oggetto degli accordi predetti.

2. Con il decreto di cui al comma 1 saranno stabilite le modalità ed eventuali criteri di attuazione di quanto previsto dal medesimo comma 1.

3. A decorrere dall'anno finanziario immediatamente successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la relazione annuale che il Ministro del tesoro è tenuto a predisporre in esecuzione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dovrà contenere specifici elementi sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 277/1977 reca: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale».

— La legge n. 38/1979 reca: «Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

— La legge n. 49/1987 reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

Nota all'art. 2:

— Per il titolo della legge n. 49/1987 si veda in vota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 4 della citata legge n. 49/1987: «Art. 4 *(Competenza del Ministro del tesoro)*. — 1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a

carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

2. Il Ministro del tesoro predispone annualmente una relazione sugli esiti dell'attività di propria competenza. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'art. 3».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2346):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 4 luglio 1990.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 24 luglio 1990, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10, 18 ottobre 1990; 7, 15 novembre 1990 e approvato il 21 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5292):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 7 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 12 marzo 1991.

91G0141

LEGGE 28 marzo 1991, n. **107**.

Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1990.

2. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzato, per la durata indicata nel medesimo articolo 10, commi 1 e 5, un ulteriore limite di impegno di lire 55.000 milioni per l'anno 1990.

3. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 20.000 milioni per l'anno 1990.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a dimostrazione della conformità della loro azione alla direttiva CEE e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione aziendale, nonché sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttività e competitività dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato di esercizio. Il Ministro della marina mercantile, entro i trenta giorni successivi, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva, cui sono allegate le relazioni presentate dalle imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti».

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1990, e in lire 75.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Industria cantieristica ed armatoriale (direttive CEE n. 81/363 e n. 87/167) (compreso un limite di impegno di lire 95 miliardi)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1989 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unità di cui all'art. 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto,

comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU (*).

2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.

3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai 6 milioni di ECU, nei casi di (*):

a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di Paesi terzi;

b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1,

c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio

4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica "sviluppo" dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva CEE.

6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.

7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.

8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.

9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a trenta mesi.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83 000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222 000 milioni per l'anno 1991».

(*) L'articolo unico del D M 13 ottobre 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 63 del 16 marzo 1990) ha così disposto

«A decorrere dal 1° gennaio 1989 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al comma 1 dell'art 2 della legge 14 giugno 1989, n 234, sono ridotte, rispettivamente, dal 28% al 26% e dal 20% al 16%.

Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al comma 3 dell'art 2 della legge 14 giugno 1989, n 234, è fissata al 26%».

Successivamente l'articolo unico del D M 5 marzo 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 128 del 4 giugno 1990) ha così disposto

«A decorrere dal 1° gennaio 1990 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al primo coma dell'art 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ulteriormente ridotte, rispettivamente dal 26% al 20% dal 16% al 14%.

Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al terzo comma dell'art 2 della legge 14 giugno 1989, n 234, è fissata al 20%».

— Il testo degli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234/1989 è il seguente:

«Art. 9. — 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE".

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1° gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori.

Art 10 — 1. Il contributo di cui all'art. 9 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

2 Il contributo può essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori.

3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio. Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione è di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.

4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dall'art. 9.

5 Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta.

6 Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente all'emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti».

— Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 234/1989 è il seguente:

«Art. 27. — 1. Alle imprese di cui all'art. 9 che successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990 acquistano navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci può essere concesso un contributo semestrale pari al 2 per cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile. Il contributo è esteso anche alle attrezzature pertinenti. Nel caso di navi altamente specializzate detto contributo è elevato dell'1,25 per cento semestrale.

2 La durata del contributo di cui al comma 1 è pari a tanti semestri quanti ne mancano alla nave per il compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto annualità

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a lire 8 000 milioni»

Nota all'art. 2.

— Il testo del comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 234/1989, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente. «1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'art. 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111 e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata "direttiva CEE". *Le imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a dimostrazione della conformità della loro azione alla direttiva CEE e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione aziendale, nonché sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttività e competitività dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato di esercizio. Il Ministro della marina mercantile, entro i trenta giorni successivi, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva, cui sono allegate le relazioni presentate dalle imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti»*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 5046).

Presentato dal Ministro della marina mercantile (VIZZINI) il 3 agosto 1990

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 26 settembre 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla IX commissione il 30 ottobre 1990, 5, 19 dicembre 1990 e approvato il 20 dicembre 1990

Senato della Repubblica (atto n 2592)

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 5 febbraio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione il 14 febbraio 1991, 6 marzo 1991 e approvato il 7 marzo 1991.

91G0142

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1991, n **108.**

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione, di integrazione salariale, di pensionamento anticipato, di collocamento della manodopera, nonché di assicurare il finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione e di taluni lavori nelle aree napoletana e palermitana e di disciplinare la normativa sui contratti di formazione e lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Norme in materia di trattamenti di disoccupazione

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. A decorrere dalla stessa data, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi comprese quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *b)*.

Art. 2.

Proroga del trattamento di integrazione salariale

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 30 giugno 1991 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 387 miliardi per l'anno 1991 è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1991.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989, in lire 53 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 33 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la

GEPI S.p.a è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 30 giugno 1991, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 5,5 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9 Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle centosessanta unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi ventiquattro.

12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra.

14. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede a carico delle disponibilità, anche in conto residui, del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. All'articolo 2, comma secondo, della legge 9 marzo 1971, n. 98, le parole: «due rappresentanti del personale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti del personale interessato».

Art. 3.

Norme di interpretazione autentica

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3.371 milioni per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

4. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anziché entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Art. 4.

Disposizioni diverse

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 ed in lire 41 miliardi per il 1991, si provvede: *a)* relativamente all'anno 1990 a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991; *b)* relativamente all'anno 1991 a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 30 giugno 1991, purché entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989, in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2,2 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana nel limite massimo di 1.000 unità.

4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della mobilità e della disoccupazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1991. Tale trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati.

5. La GEPI, con un impegno finanziario non inferiore a 25 miliardi di lire, stipula con la regione siciliana convenzioni dirette a favorire il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di cui al comma 3 attraverso la promozione di iniziative produttive.

6. La GEPI, al fine di attuare le convenzioni di cui al comma 5, opera secondo criteri di economicità, attuando, sulla base di piani e programmi dei quali valuta autonomamente le validità, ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 è assegnata alla GEPI la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991. La regione siciliana può essere chiamata a partecipare con proprie risorse finanziarie, nella misura massima di lire 50 miliardi, all'attuazione delle convenzioni di cui al comma 5.

8. Gli oneri derivanti dalle integrazioni salariali, ivi compresi quelli relativi alle coperture figurative ai fini pensionistici, sono corrisposti, entro trenta giorni dalla richiesta dell'INPS, dalla GEPI alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. All'onere di lire 50 miliardi a carico dello Stato, derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Norme in materia di pensionamento anticipato

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 giugno 1991, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti ai piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al comma 4, è differito al 31 dicembre 1990 onde consentire il pensionamento anticipato di lavoratori che abbiano maturato i prescritti requisiti

di età e di anzianità contributiva dopo il 31 dicembre 1989, nel limite massimo di cinquanta unità. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

7. Gli oneri ulteriori derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera *a)*, il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonché delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, valutate in lire 210 miliardi.

8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-*bis*. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 8 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Art. 6.

Norme in materia di occupazione

1. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-*ter* e 7-*quater* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. La deroga ai termini di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione

1. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

3. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991.».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

5. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, è aggiunto il seguente periodo: «Le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria, ferma restando la priorità per quelli relativi alla città di Reggio Calabria.».

Art. 8.

Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 120 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1578 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

Art. 9.

Norme in materia di contratti di formazione e lavoro

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«*3*. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni.».

Art. 10.

Norme di organizzazione in funzione del mercato del lavoro

1. Nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano a corrispondersi, fino all'emanazione di una disciplina generale della materia, i compensi di cui al Fondo di incentivazione previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: *a)* per gli anni 1989 e 1990 a carico del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni 1989 e 1990; *b)* per gli anni 1991, 1992 e 1993 a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con versamento degli importi relativi in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1991, 1992 e 1993 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonché, ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati.

4. Per adeguare gli uffici centrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai nuovi compiti derivanti dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, istitutivo della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, e dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente la regolamentazione del diritto di sciopero, i posti relativi alla qualifica di primo dirigente e alla funzione di direttore di divisione, di cui alla tabella XV, quadro *A*, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di quattro unità; sono corrispondentemente ridotti, di altrettante unità, i posti concernenti la qualifica di primo dirigente e la funzione di direttore di centro di emigrazione, di cui al quadro *B* della medesima tabella XV.

5. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico «Teleporto del lavoro», nonché all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata, per il 1991, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede per un pari importo di lire 10 miliardi a carico di ciascuno dei capitoli 1117 e 8021 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1991.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

91G0150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 febbraio 1991.

Emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1990, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1991;

Ritenuta l'opportunità di emettere, anche per l'anno 1991, una moneta d'argento da L. 500, facente parte di una serie in emissione fino al 1992, celebrativa del V centenario della scoperta dell'America;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il V centenario della scoperta dell'America il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete in argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Sul dritto: ritratto di Cristoforo Colombo sullo sfondo di una rosa dei venti; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso una stella e il nome dell'autore «L. DE SIMONI».

Sul rovescio: raffigurazione della carta contenente il disegno autografo di Cristoforo Colombo della costa nord orientale dell'isola Hispaniola; in giro la leggenda «V CENTENARIO DELLA SCOPERTA DELL'AMERICA»; a sinistra la rosa dei venti; a destra «1991» e «R»; in basso il nome dell'autore «U PERNAZZA»; sotto «L. 500».

Sul bordo: scritta in rilievo «REPUBBLICA ITALIANA».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 celebrative del V centenario della scoperta dell'America millesimo 1991 è stabilito in complessive L. 50.000.000 pari a numero 100.000 pezzi di cui:

L. 37.500.000 pari a n. 75.000 pezzi per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 12.500.000 pari a n. 25.000 pezzi per le monete nella versione «proof».

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1991
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 25

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

91A1577

DECRETO 11 febbraio 1991.

Emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative dei 2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141; concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1990, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1991;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 celebrativa dei «2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio»;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare i «2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio», il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete d'argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta d'argento di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm.	Titolo millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
Argento	500	32	835	3‰	15	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

Nel dritto: il Ponte Milvio corona la testa femminile simboleggiante l'Italia, le cui chiome si trasformano nelle acque fluenti del fiume Tevere e avvolgono lo stemma della città di Roma; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» e stella; in basso il nome dell'autore «DRIUTTI».

Nel rovescio: raffigurazione del Ponte Milvio da una stampa del Piranesi; in alto la scritta «PONTE MILVIO MMC»; sul piano, a destra, «1991»; in esergo «L. 500» e «R».

Nel bordo: fregio in rilievo e «R.» e «I.».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 celebrative dei «2100 anni dell'edificazione di Ponte Milvio» è stabilito in complessive L. 40.000.000 pari a n. 80.000 pezzi di cui:

L. 32.500.000 pari a n. 65.000 pezzi per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 7.500.000 pari a n. 15.000 pezzi per le monete nella versione «proof».

Con successivo decreto, il suddetto contingente potrà essere rideterminato, nella misura massima del 10%, sulla base delle prenotazioni che verranno effettuate entro i termini che saranno fissati con apposito provvedimento ministeriale.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1991
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 24

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

91A1578

DECRETO 15 marzo 1991.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200, del 28 agosto 1990, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° marzo 1991, a quella n. 8, di scadenza 1° settembre 1994.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto al centro, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12671», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito

Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre 1989, n. 407 e D.M. 22 agosto 1990 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° settembre 1990.- Roma, 1° settembre 1990; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Aronadio)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 797700 di pos. (Serie IV)»

In basso, è collocata, in filigrana, la testa di Platone.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° settembre 1990/1994; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° settembre 1990/1994 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 27 dicembre - 1989, n. 407 e D.M. 22 agosto 1990 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12671», relativa al codice di identificazione dei titoli.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50% 1° settembre 1990/1994».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 25

91A1604

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 28 febbraio 1991.

Stanziamento di fondi per l'anno 1991 per la prosecuzione dell'attività del comitato di volontariato di protezione civile. (Decreto n. 1/035/9 Vol.).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la propria ordinanza n. 1676/FPC del 30 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, recante la nuova disciplina del comitato di volontariato di protezione civile;

Visto il decreto del 19 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 2 settembre 1989, recante la composizione del comitato di volontariato di protezione civile;

Visto il decreto n. 1/035/9 Vol. del 21 febbraio 1990, recante alcune integrazioni e sostituzioni dei componenti il comitato di volontariato di protezione civile;

Visto il decreto n. 2/035/9 Vol. del 13 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, recante, tra l'altro, la disciplina del trattamento economico di missione ai componenti il predetto comitato di volontariato di protezione civile;

Considerato che il comitato di volontariato di protezione civile continua a svolgere i compiti previsti dalla citata ordinanza n. 1676/FPC del 30 marzo 1989;

Ritenuta, la necessità, di un nuovo stanziamento a carico del Fondo per la protezione civile individuato, per l'anno 1991, nella somma di L. 50.000.000, che consenta il regolare funzionamento del predetto comitato di volontariato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Per far fronte agli oneri connessi al funzionamento del comitato di volontariato di protezione civile, ai sensi di quanto disposto dall'ordinanza n. 1676/FPC del 30 marzo 1989 e del decreto n. 1/035/9 Vol. del 21 febbraio 1990 citati in premessa, si provvede, per l'anno 1991, con la somma di L. 50.000.000 posta a carico del Fondo per la protezione civile.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1587

ORDINANZA 28 marzo 1991.

Ulteriore contributo speciale al comune di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza per opere urgenti di consolidamento statico del Ponte Vecchio. (Ordinanza n. 2112 FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1842 FPC del 23 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1990, con la quale veniva assegnato al comune di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza un contributo speciale di lire 690 milioni per opere urgenti di consolidamento statico del Ponte Vecchio;

Vista l'ordinanza n. 1948/FPC del 12 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1990, con la quale veniva assegnato al comune di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza un ulteriore contributo speciale di lire 800 milioni per opere di consolidamento statico del Ponte Vecchio;

Vista la nota n. 01403 del 5 febbraio 1991, con cui il sindaco del comune di Bassano del Grappa, per la situazione di precarietà statica del Ponte Vecchio, richiede un ulteriore definitivo finanziamento per completare le opere urgenti di consolidamento;

Visto il verbale di somma urgenza del 25 gennaio 1991 n. 302/U T. e la relativa relazione tecnica, con cui l'ingegnere capo del comune di Bassano del Grappa segnala l'urgenza di ulteriori interventi atti a rimuovere le condizioni di precarietà statica del Ponte Vecchio ed indica le ulteriori opere urgenti da eseguire per un importo di L. 1.590 milioni;

Vista la nota n. 1403/P.M.302/U.T. del 13 marzo 1991 con cui il sindaco del comune di Bassano del Grappa trasmette il computo metrico estimativo degli ulteriori definitivi lavori di completamento delle opere urgenti di consolidamento del Ponte Vecchio;

Tenuto conto che la richiesta è motivata dalla necessità di poter completare al più presto le opere di consolidamento delle strutture del Ponte Vecchio, anche allo scopo di non vanificare i precedenti interventi effettuati;

Ravvisata pertanto l'urgenza di provvedere con un proprio intervento straordinario, al fine di eliminare la situazione di pericolo venutasi a creare per la pubblica incolumità e per la salvaguardia di un'opera d'arte di elevato valore artistico e storico, con un contributo che, esaminati gli atti tecnici, si ritiene congruo in L. 1.590.000.000;

Ravvisata altresì l'opportunità di disporre, al fine di una sollecita realizzazione dell'intervento, che, per l'esecuzione delle opere, il comune possa avvalersi, sia pure con gli adattamenti del caso, della speciale procedura di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Bassano del Grappa un ulteriore contributo straordinario di L. 1.590.000.000, a carico del Fondo per la protezione civile, per opere urgenti di risanamento statico del Ponte Vecchio.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 il comune di Bassano del Grappa può operare, anche in deroga applicando l'art. 12 della legge 3 gennaio, 1978, n. 1, fermo restando il ribasso del 5%.

Art. 3.

Le operazioni di collaudo in corso d'opera saranno eseguite dalla stessa commissione nominata ai sensi dell'ordinanza n. 1842/FPC del 23 dicembre 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1606

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 marzo 1991.

Assegnazione di finanziamenti agli istituti pubblici e privati di ricovero e cura a carattere scientifico a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1990.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; -

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che indica le modalità di finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 7 marzo 1991 che indica in L. 20.000.000.000 l'importo relativo al finanziamento delle attività di ricerca finalizzata da assegnare agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati per l'anno 1990;

Considerato che per l'individuazione dei programmi finanziabili il Ministro della sanità ha operato secondo gli indirizzi ed i pareri espressi dall'apposita commissione per la ricerca biomedica, istituita ex art. 23 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 617/80;

Visto il parere della conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 21 febbraio 1991;

Delibera:

Sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1990, è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato la somma di L. 20.000.000.000 per il finanziamento dei programmi di ricerca biomedica finalizzata.

Detta somma viene ripartita secondo quanto indicato nelle allegate tabelle — distinte per istituti e tematiche di ricerca — che fanno parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 12 marzo 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA *A*

FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE 1990
FINANZIAMENTO SUDDIVISO PER SINGOLO ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
(in milioni)

Istituto	Importo
Istituto nazionale ricerca sul cancro - Genova	1.150
Istituto nazionale studio e cura dei tumori - Milano	440
Istituto Regina Elena - Roma	700
Fondazione «Senatore G. Pascale» - Napoli	1.000
Ospedale oncologico - Bari	310
Centro riferimento oncologico - Aviano (Pordenone)	800
Istituto dermosifilopatico S. Gallicano - Roma	540
Istituto dermopatico dell'Immacolata - Roma	350
Istituto «S. De Bellis» - Castellana Grotte (Bari)	180
Istituto «C. Besta» - Milano	900
Istituto neurologico «C. Mondino» - Pavia	400
Istituto «Oasi Maria SS.» - Troina (Enna)	350
Istituto «E. Medea» - Bosisio Parini (Como)	300
Fondazione «Stella Maris» - Calambrone (Pisa)	600
Istituto ortopedico «Rizzoli» - Bologna	1.600
Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» - Trieste	400
Istituto «G. Gaslini» - Genova	2.500
Centro auxologico italiano - Piancavallo (Milano)	250
Ospedale «Bambin Gesù» - Roma	600
Fondazione «S. Romanello» (Osp. S. Raffaele) - Milano	2.350
Istituto nazionale riposo e cura anziani (INRCA) - Ancona	320
Fondazione clinica del lavoro - Pavia	900
Ospedale Maggiore - Milano	1.700
Policlinico S. Matteo - Pavia	1.300
Totale...	20.000

TABELLA B

RIPARTIZIONE QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 1990

RICERCA FINALIZZATA I.R.C.C.S.

	Durata	Finanziamento
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro - Genova		
1) Analisi molecolare degli effetti dei retinoidi nella terapia antineoplastica	2 anni	300.000.000
2) Anticorpi monoclonali bifunzionali diretti contro cellule effettrici e cellule tumorali in combinazione con modificatori della risposta biologica per l'immunoterapia adottiva sperimentale dei tumori	2 anni	150.000.000
3) Formazione di un sistema computerizzato di raccolta, integrazione e valutazione dei dati sugli effetti a lungo termine dei trattamenti antiblastici	2 anni	400.000.000
4) Tipizzazione HLA: antigeni di classe II utilizzando l'amplificazione del DNA e ibridizzazione con oligonucleotidi specifici non radioattivi per trapianti di midollo fra non consanguinei	2 anni	300.000.000
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano		
1) Analisi di parametri molecolari utilizzabili per la diagnosi e la prognosi di carcinoma della mammella	2 anni	200.000.000
2) Indicatori citogenetici e molecolari nella diagnosi e prognosi dei carcinomi polmonari	2 anni	240.000.000
Istituto Regina Elena per lo studio e la cura dei tumori - Roma		
1) Potenziamento dell'effetto di farmaci antiblastici e riduzione della tossicità	2 anni	150.000.000
2) Importanza di alcuni indicatori biologici per l'ottimizzazione delle terapie dei tumori dell'utero	2 anni	200.000.000
3) Studio della proliferazione cellulare e delle caratteristiche genomiche di cellule della mucosa colica in soggetti a rischio per cancro del colon in corso di trattamento con retinoidi	2 anni	100.000.000
4) Indicazioni biologiche, farmacologiche e cliniche di agenti differenzianti nei tumori solidi	2 anni	250.000.000
Fondazione «Senatore G. Pascale» - Napoli		
1) Alterazione della biosintesi delle strutture oligosaccaridiche di membrana nella trasformazione neoplastica	2 anni	500.000.000
2) Qualità ed entità del grasso sottocutaneo in pazienti con neoplasia del colon-retto e della mammella: rapporto acidi grassi saturi e polinsaturi, contenuto in fitofarmaci, distribuzione	2 anni	500.000.000
Ospedale oncologico - Bari		
1) Caratteristiche cinetico-proliferative del carcinoma mammario in relazione alle funzioni nucleari e mitocondriali	2 anni	150.000.000
2) Comportamento delle citochine nei pazienti con neoplasie solide avanzate: correlazione col trattamento terapeutico, con particolare riferimento all'immunoterapia con interleukina 2 (IL2) ricombinante	1 anno	80.000.000
3) Rapporti tra nutrizione e cancro. Dieta e tumori: uno studio di coorte in Italia meridionale. Settore cancro polmonare e della mammella	1 anno	80.000.000
Centro di riferimento oncologico - Aviano		
1) Significato biologico ed implicazioni clinico-prognostiche delle caratteristiche di adesività cellula-cellula e cellula-substrato nella disseminazione delle neoplasie emolinfopoietiche	2 anni	100.000.000
2) Studi sui meccanismi di farmaco-resistenza e prospettive di applicazione in vivo	2 anni	150.000.000
3) I fattori di crescita nello studio delle neoplasie del sistema emolinfopoietico: valutazione preclinica ed applicazioni in vivo	2 anni	150.000.000
4) Caratterizzazione morfologica, funzionale (immunoistochimica, citofluorimetrica e molecolare) e clinica di linfomi non-hodgkin	2 anni	100.000.000
5) Validazione di un questionario dietetico e suo uso in uno studio caso-controllo sui tumori del colon-retto e della mammella	2 anni	200.000.000
6) Attivazione della risposta cellulare ed umorale in pazienti affetti da tumori solidi (carcinoma del rene e melanoma) trattati con modificatori della risposta biologica (BRM)	2 anni	100.000.000
Istituto dermosifilopatico San Gallicano - Roma		
1) Valutazione dei possibili deficit riparativi dei melanociti in coltura espiantati da cute sana di soggetti affetti da melanoma sottoposti a RUV. Studio immunologico, biochimico ed ultrastrutturale	2 anni	50.000.000
2) Trattamenti complementari alla chirurgia in oncologia cutanea	2 anni	70.000.000
3) Associazione di retinoidi e radioterapia nel trattamento dei tumori cutanei	2 anni	70.000.000
4) Infezioni da miceti cheratinofili e non cheratinofili in soggetti immigrati provenienti da Paesi extracomunitari	2 anni	70.000.000

	Durata	Finanziamento
5) Studio termografico degli effetti del fumo da sigarette sul microcircolo cutaneo	2 anni	60 000 000
6) Monitoraggio biomolecolare delle infezioni da HPV (human papilloma virus) nella patologia ano-genitale etero ed omosessuale. Inquadramento nell'ambito delle malattie a trasmissione sessuale (MTS)	2 anni	100.000.000
7) Ruolo dei radicali liberi e della lipoperossidazione nel processo di invecchiamento cutaneo	2 anni	120 000 000
Istituto dermopatico dell'Immacolata - Roma		
1) Definizione di modelli di gestione degli ambulatori e dei day-hospital in dermatologia con analisi costi-benefici	2 anni	150.000.000
2) Epidermolisi bollosa. definizione di parametri diagnostici con metodologie immunologiche	2 anni	100.000.000
3) Studio dei meccanismi immunologici nella psoriasi	2 anni	100 000 000
Istituto gastroenterologico «De Bellis» - Castellana Grotte (Bari)		
1) Valutazione prognostica del contenuto di DNA nei carcinomi colo-rettali. Applicazione dell'analisi d'immagine su materiale d'archivio	2 anni	180 000 000
Istituto «C. Besta» - Milano		
1) Efficacia dell'infusione intratumorale delle «linphokine activate killer aderent» (A-LAK) con interleukina - 2 in glioblastomi primitivi operati	2 anni	150.000 000
2) Fattori di rischio e determinanti prognostiche delle epilessie nelle varie fasce di età	2 anni	320.000.000
3) Immunogenetica, immunopatogenesi della miastenia grave e loro implicazioni nelle strategie terapeutiche	2 anni	250.000.000
4) Decorso e prognosi della sclerosi multipla - Analisi dei fattori predittivi della prognosi	2 anni	180.000.000
Istituto neurologico «C. Mondino» - Pavia		
1) Identificazione dei fattori di cronicizzazione della cefalea emicranica. Strategie di prevenzione dell'abuso di analgesici e farmaci psicotropi	2 anni	250 000.000
2) Aspetti neurobiologici delle psicosi precoci	2 anni	150.000 000
Istituto «Oasi Maria SS.» - Troina (Enna)		
1) Sindrome da ritardo mentale ed alfa-thalassemia non mendeliana	2 anni	150.000 000
2) Meccanismi di neuromodulazione peptidergica ed interazioni con il sistema immunitario nelle sindromi autistiche: aspetti etiologici, diagnostici e terapeutici	2 anni	200 000 000
Istituto «Eugenio Medea» - Bosisio Parini (Como)		
1) Il ritardo mentale nella distrofia di Duchenne. Implicazioni neuropsicologiche e correlazioni clinico-patogenetiche	2 anni	300.000 000
Fondazione «Stella Maris» - Calambrone (Pisa)		
1) Aspetti neurobiologici delle psicosi precoci	2 anni	175 000 000
2) Sperimentazione di nuove tecnologie di bioimmagine nella diagnosi e nella prognosi delle encefalopatie perinatali	2 anni	180 000.000
3) Individuazione di parametri predittivi delle difficoltà di apprendimento del linguaggio scritto	2 anni	180.000 000
4) Protocolli diagnostici della depressione infantile	2 anni	125 000.000
Istituto ortopedico «Rizzoli» - Bologna		
1) Definizione degli standards qualitativi biotecnologici delle protesi articolari e dei mezzi di osteosintesi: fondazione di un registro nazionale delle artroprotesi e di un servizio di consulenza on-line	2 anni	800.000.000
2) L'informatizzazione dei dati clinico-strumentali e le possibilità di robotizzazione in chirurgia ortopedica (con particolare riguardo alla protesizzazione d'anca, ginocchio e tibio-tarsica)	2 anni	400.000.000
3) Valutazione sperimentale di prodotti di sintesi per nuove applicazioni cliniche di trattamenti emoperfusivi	2 anni	400.000.000
Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» - Trieste		
1) Elaborazione di modelli di valutazione delle cure perinatali	2 anni	150.000.000
2) Studio biologico molecolare della fibrosi cistica e di malattie lisosomiali congenite	2 anni	150.000.000
3) Ipersensibilità ed alimenti: semplificazione diagnostica e rilevanza epidemiologica	2 anni	100.000 000

	Durata	Finanziamento
Istituto «Giannina Gaslini» - Genova		
1) Sviluppo e trasferimento della genetica e biologia molecolare nella diagnosi e prevenzioni dell'handicap	2 anni	1 500 000.000
2) Farmacogenetica: applicazione della genetica e della biologia molecolare al campo dei farmaci utilizzati in pediatria	2 anni	800.000.000
3) Aspetti biologici nella psichiatria dell'età evolutiva	2 anni	200 000.000
Centro auxologico italiano Piancavallo - Milano		
1) Le basse stature come handicap: aspetti diagnostici, biologici e citogenetici	2 anni	150 000.000
2) L'obesità come handicap: aspetti fisiopatologici, terapeutici e psicologici	2 anni	100 000.000
Ospedale «Bambin Gesù» - Roma		
1) Trapianto cardiaco pediatrico e neonatale per cardiopatie e cerebropatie congenite complesse. trattamento terapeutico o solo palliativo?	2 anni	150.000.000
2) Valutazione neurologica, neurofisiologica e neuropsicologica dei bambini affetti da insufficienza epatica acuta o cronica, da patologia congenita o acquisita in funzione del trapianto di fegato	3 anni	150 000 000
3) Il trattamento dell'insufficienza renale terminale con terapia sostitutiva: diagnosi differenziale fra la riduzione acuta della funzione glomerulare da rigetto e quella da nefrotossicità da ciclosporina	2 anni	150.000.000
4) Nuovi modelli organizzativi della attività dei medici in ospedale	2 anni	150.000.000
Fondazione «San Romanello del monte Tabor» (Ospedale San Raffaele) - Milano		
1) Relazioni intercorrenti fra metabolismo dell'LP(a) e delle HDL	2 anni	200 000 000
2) Studio del metabolismo glucidico a livello miocardico in pazienti diabetici	1 anno	500.000 000
3) Isolamento, purificazione, studio metabolico, conservazione e trapianto di isole di Langerhans	2 anni	450 000 000
4) Identificazione di markers predittivi per lo sviluppo della nefropatia diabetica	1 anno	200 000.000
5) Epidemiologia delle complicanze del diabete insulino-dipendente	2 anni	1 000.000.000
Istituto nazionale riposo e cura anziani (I.N.R.C.A.) - Ancona		
1) Applicazioni neuroimmunologiche nella malattia neoplastica dell'anziano	2 anni	320 000.000
Fondazione clinica del lavoro - Pavia		
1) Individuazione di un modello predittivo di qualità della vita dalla valutazione soggettiva ed oggettiva di danno funzionale della sua evoluzione	2 anni	500 000 000
2) Profilo metabolico-energetico-tossicologico di mansioni dell'industria, dell'agricoltura e dei servizi. Utilizzazione ergonomica di indicatori ambientali, fisiologici e biologici	2 anni	400 000 000
Ospedale Maggiore - Milano		
1) Trapianto di fegato in età pediatrica	2 anni	650 000.000
2) Diabete: valutazione delle sue complicanze onde poter indicare alcuni criteri di scelta per identificare pazienti che possono beneficiare precocemente del trapianto di pancreas	2 anni	150.000.000
3) Programma di trapianto intestinale sperimentale quale premessa al trapianto intestinale nell'uomo: sviluppo di modelli animali, protocolli di immunosoppressione e tecniche di monitoraggio	2 anni	400 000.000
4) Applicazioni innovative di biotecnologie nello studio delle malattie immunologicamente indotte	2 anni	500 000 000
Policlinico San Matteo - Pavia		
1) Criteri di impiego e validazione dell'efficacia di una terapia antivirale nell'infezione da HCMV nel paz. immunocompromesso per trapianto d'organo	1 anno	100 000 000
2) Ricerca di sequenze nucleotidiche virali in biopsie endomiocardiche di cardio trapiantati con infezione sistemica da citomegalovirus umano	2 anni	200.000.000
3) Studio prospettico della ricostruzione immunologica dopo trapianto di midollo emopoietico	2 anni	60.000.000
4) Trapianto di midollo osseo da donatore HLA identico non appartenente alla stessa fratia. valutazione di due differenti misure di prevenzione della GvHD	2 anni	100.000.000
5) Il trapianto cardiaco nell'anziano	2 anni	600.000.000
6) Conservazione del polmone a lungo termine a scopo di trapianto	2 anni	240.000.000

91A1588

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 17 luglio 1990.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1988, e in particolare l'art. 1 riguardante il riordinamento nonché il cambio di denominazione della scuola di specializzazione in statistica medica;

Rilevato che il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, nella parte suddetta, contiene un mero errore materiale, in quanto sono state indicate quali facoltà di afferenza degli insegnamenti relativi alle sette aree comprese nella scuola, oltre alla facoltà di medicina e chirurgia, anche quelle di scienze statistiche, demografiche ed attuariali e di architettura, facoltà non istituite presso questo Ateneo:

Considerata la necessità di rettificare tale errore,

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1988, nella parte citata in premessa è rettificato, nel senso che l'art. 192 dell'ordinamento della scuola di specializzazione in statistica sanitaria (attuale art. 237 dello statuto) è così riformulato:

Art. 237. — Gli insegnamenti relativi alle aree di cui al precedente articolo sono i seguenti:

a) Socio-demografica:

1) statistica sanitaria;
2) demografia;
3) demografia sociale;
4) modelli demografici;
5) sociologia sanitaria;
6) statistica della sicurezza sociale.

b) Matematico-statistica:

1) biomatematica;
2) metodologia statistica;
3) inferenza statistica;
4) piano degli esperimenti;
5) analisi statistica multivariata.

c) Statistico-medica:

1) statistica medica;
2) sperimentazione clinica;
3) modelli decisionali in medicina;
4) biometria;
5) pianificazione dell'inchiesta sanitaria;
6) metodi di campionamento in campo sanitario;
7) genetica delle popolazioni umane.

d) Informatica:

1) sistemi informativi sanitari;
2) informatica medica;
3) elaborazione automatica dei dati.

e) Epidemiologica:

1) epidemiologia generale;
2) ecologia;
3) metodologia epidemiologica;
4) igiene ambientale e del territorio,
5) medicina preventiva;
6) educazione sanitaria;
7) metodi di misura della salute.

f) Economico-legislativa:

1) politica e legislazione sanitaria;
2) economia sanitaria;
3) contabilità sanitaria.

g) Programmazione socio-sanitaria:

1) principi di programmazione sanitaria;
2) metodologia e tecnica della programmazione sanitaria;
3) programmazione sanitaria applicata;
4) urbanistica e architettura sanitaria;
5) tecniche di direzione sanitaria;
6) ricerca operativa in campo sanitario;
7) organizzazione dei servizi socio-sanitari;
8) valutazione dei servizi socio-sanitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 luglio 1990

Il rettore: MANTEGAZZA

91A1589

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 612ª seduta pubblica per mercoledì 10 aprile 1991, alle ore dieci e trenta, con il seguente

Ordine del giorno:

1. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica alla convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988. (4738). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* DUCE.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989. (4788). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* DUCE.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989. (4789). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* GABBUGGIANI.

Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 17 ottobre 1989. (4797). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* MAMMONE.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sul rame, adottato il 24 febbraio 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sul rame, e sua esecuzione. (4804). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* NAPOLI.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sullo stagno, adottato il 7 aprile 1989 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1988 sullo stagno, e sua esecuzione. (4805) *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* NAPOLI.

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione. (4806) *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* NAPOLI.

Ratifica ed esecuzione del primo e del secondo protocollo, firmati a Bruxelles il 19 dicembre 1988, relativi all'attribuzione alla Corte di giustizia delle Comunità europee della competenza in materia di interpretazione della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. (4828). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* GUNNELLA.

Ratifica ed esecuzione del protocollo recante emendamento all'articolo 56 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989. (4865). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* DUCE.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato ed il Regno di Svezia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera, la Repubblica d'Austria, la Repubblica d'Islanda e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'applicazione del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, firmati a Bruxelles rispettivamente il 12 aprile 1989, il 19 aprile 1989, il 20 marzo 1989, il 16 febbraio 1989, il 31 maggio 1989 ed il 2 febbraio 1989. (4866). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* DUCE.

Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989. (4876). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* MAMMONE.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, e con protocollo di correzione fatto a Roma il 15 dicembre 1989. (4877). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* DUCE.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il comandante supremo alleato dell'Atlantico in merito alle condizioni speciali applicabili alla installazione ed attività, nel territorio italiano, del centro di ricerca sottomarina di Saclant (SACLANTCEN), firmato a Bruxelles il 2 dicembre 1988. (4932). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* NAPOLI.

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza del 1979, relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o contro i loro flussi attraverso la frontiera, fatto a Sofia il 1° novembre 1988, con annesso tecnico e dichiarazione. (4965). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* ANDREIS.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989. (4966). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* LAURICELLA.

S. 2039. — Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 *(Approvato dal Senato)*. (4972). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* GABBUGGIANI.

S. 2049. — Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988 *(Approvato dal Senato)*. (4973). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* NAPOLI.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989. (5028). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* DUCE.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America, i Governi degli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea, il Governo del Giappone ed il Governo del Canada per la cooperazione

relativa alla progettazione dettagliata, allo sviluppo, all'esercizio ed all'utilizzazione della stazione spaziale civile abitata in permanenza, fatto a Washington il 29 settembre 1988. (5045). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* DUCE.

S. 2264. — Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989 *(Approvato dal Senato)*. (5168). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* MAMMONE.

S. 2339. — Ratifica ed esecuzione del protocollo comune relativo all'applicazione delle convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabilità dell'esercente nucleare, con atto finale, fatto a Vienna il 21 settembre 1988 *(Approvato dal Senato)*. (5274). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* MARRI.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo e scambio di lettere, fatta a Venezia il 5 ottobre 1989. (5281). *(Articolo 79, sesto comma; del regolamento). Relatore:* MARRI.

Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Regno di Spagna e la Repubblica italiana per la repressione del traffico illecito di droga in mare, fatto a Madrid il 23 marzo 1990 (5282). *(Articolo 79, sesto comma; del regolamento). Relatore:* SCALFARO.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990. (5322). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* DUCE.

S. 2425. — Adesione della Repubblica italiana alla convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 1° giugno 1972, e sua esecuzione *(Approvato dal Senato)*. (5478). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* ANDREIS.

S. 2421. — Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica della convenzione consolare del 1° giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre 1988 *(Approvato dal Senato)*. (5479). *(Articolo 79, sesto comma, del regolamento). Relatore:* DUCE.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme in tema di durata della custodia cautelare. (5496). *Relatore:* MASTRANTUONO. *(Relazione orale)*.

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 3, del regolamento sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (5498). *Relatore:* LABRIOLA.

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa. (5541). *Relatore:* LABRIOLA.

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze. (5550). *Relatore:* GEI.

91A1637

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Ravenna):
geologia marina.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di agraria:
chimica organica II;
fisiologia della nutrizione e razionamento.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di architettura:
storia della città e del territorio.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di ingegneria:
elettronica applicata:
fisica tecnica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze politiche:
scienza della politica.

Facoltà di magistero:
antropologia culturale.

UNIVERSITÀ DI «LA SAPIENZA» ROMA

Facoltà di farmacia:
chimica generale ed inorganica.

Facoltà di ingegneria:
chimica applicata;
metodi matematici per l'ingegneria;
dinamica degli inquinanti;
teoria del controllo.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di agraria:
entomologia agraria.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
calcolo delle probabilità.

Seconda facoltà di ingegneria (sede di Vercelli)
analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1593

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
farmacologia I.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze politiche (sede di Alessandria);
economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A1594

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di componenti dei comitati di sorveglianza di alcune società

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 27 marzo 1991, ha accettato le dimissioni dell'ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941, e residente in Milano, al viale delle Rimembranze di Lambrate 15, da componente il comitato di sorveglianza della società Fidimpresa - Servizi fiduciari e di revisione per la piccola e media impresa S.p.a., in rappresentanza dei fiducianti, ed ha provveduto alla sua sostituzione con la nomina del dott. proc. Massimo Dina, nato a Milano l'8 marzo 1957 ed ivi residente alla via F. Bocconi, 9, sempre in rappresentanza dei fiducianti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 27 marzo 1991, ha accettato le dimissioni dell'ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941, e residente in Milano, al viale delle Rimembranze di Lambrate 15, da componente il comitato di sorveglianza della società Unifin - Unione finanziaria S.p.a., in rappresentanza dei fiducianti, ed ha provveduto alla sua sostituzione con la nomina del dott. proc. Massimo Dina, nato a Milano l'8 marzo 1957 ed ivi residente alla via F. Bocconi, 9, sempre in rappresentanza dei fiducianti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 27 marzo 1991, ha accettato le dimissioni dell'ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941, e residente in Milano, al viale delle Rimembranze di Lambrate 15, da componente il comitato di sorveglianza della società Sogefin Milano S.p.a., in rappresentanza dei fiducianti, ed ha provveduto alla sua sostituzione con la nomina del dott. proc. Massimo Dina, nato a Milano l'8 marzo 1957 ed ivi residente alla via F. Bocconi, 9, sempre in rappresentanza dei fiducianti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 27 marzo 1991, ha accettato le dimissioni dell'ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941, e residente in Milano, al viale delle Rimembranze di Lambrate 15, da componente il comitato di sorveglianza della società Selemedia S.p.a., in rappresentanza dei fiducianti, ed ha provveduto alla sua sostituzione con la nomina del dott. proc. Massimo Dina, nato a Milano l'8 marzo 1957 ed ivi residente alla via F. Bocconi, 9, sempre in rappresentanza dei fiducianti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 27 marzo 1991, ha accettato le dimissioni dell'ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941, e residente in Milano, al viale delle Rimembranze di Lambrate 15, da componente il comitato di sorveglianza della società Visfin - Viscontea finanziaria S.p.a., in rappresentanza dei fiducianti, ed ha provveduto alla sua sostituzione con la nomina del dott. proc. Massimo Dina, nato a Milano l'8 marzo 1957 ed ivi residente alla via F. Bocconi, 9, sempre in rappresentanza dei fiducianti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 27 marzo 1991, ha accettato le dimissioni dell'ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941, e residente in Milano, al viale delle Rimembranze di Lambrate 15, da componente il comitato di sorveglianza della società C.I.I.TUR. S.p.a., in rappresentanza dei fiducianti, ed ha provveduto alla sua sostituzione con la nomina del dott. proc. Massimo Dina, nato a Milano l'8 marzo 1957 ed ivi residente alla via F. Bocconi, 9, sempre in rappresentanza dei fiducianti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 27 marzo 1991, ha accettato le dimissioni dell'ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941, e residente in Milano, al viale delle Rimembranze di Lambrate 15, da componente il comitato di sorveglianza della società Viscontea Commissionaria S.p.a., in rappresentanza dei fiducianti, ed ha provveduto alla sua sostituzione con la nomina del dott. proc. Massimo Dina, nato a Milano l'8 marzo 1957 ed ivi residente alla via F. Bocconi, 9, sempre in rappresentanza dei fiducianti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 27 marzo 1991, ha accettato le dimissioni dell'ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941, e residente in Milano, al viale delle Rimembranze di Lambrate 15, da componente il comitato di sorveglianza della società Viscontea Commerciale S.r.l., in rappresentanza dei fiducianti, ed ha provveduto alla sua sostituzione con la nomina del dott. proc. Massimo Dina, nato a Milano l'8 marzo 1957 ed ivi residente alla via F. Bocconi, 9, sempre in rappresentanza dei fiducianti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 27 marzo 1991, ha accettato le dimissioni dell'ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941, e residente in Milano, al viale delle Rimembranze di Lambrate 15, da componente il comitato di sorveglianza della società Residence Nay S.a.s. di Di Filippo Massimo & C., in rappresentanza dei fiducianti, ed ha provveduto alla sua sostituzione con la nomina del dott. proc. Massimo Dina, nato a Milano l'8 marzo 1957 ed ivi residente alla via F. Bocconi, 9, sempre in rappresentanza dei fiducianti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto in data 27 marzo 1991, ha accettato le dimissioni dell'ing. Ettore Grassani Bollino, nato a Milano il 19 settembre 1941, e residente in Milano, al viale delle Rimembranze di Lambrate 15, da componente il comitato di sorveglianza della società Sipin - Società immobiliare per investimenti nazionali S.p.a., in rappresentanza dei fiducianti, ed ha provveduto alla sua sostituzione con la nomina del dott. proc. Massimo Dina, nato a Milano l'8 marzo 1957 ed ivi residente alla via F. Bocconi, 9, sempre in rappresentanza dei fiducianti.

91A1595

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1991

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1991 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990		271 429 529.395		
Gestione di bilancio	Entrate finali	51.297 692 303 976		— 5 128 519 458 438
	Spese finali		56 426 211.762.414	
	Rimborso di prestiti		16.103 492 447.244	
	Accensione di prestiti	32 556 639 120.275		
	TOTALE	83.854 331.424 251	72.529.704.209.658	+ 11 324 627.214 593
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	407.483 485.622.148	413 405 062.243.792	— 5.921 576 621 644
	Crediti di tesoreria	82.033 316.738 316	87 502.376 548.703	— 5 469 059 810 387
	TOTALE	489 516 802.360.464	500.907.438.792.495	— 11.390.636.432 031
	TOTALE COMPLESSIVO	573 642 563 314.110	573 437 143 002.153	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1991		573.642.563.314.110	205.420.311.957	
	TOTALE A PAREGGIO	573 642 563.314.110	573.642.563 314.110	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1990	Al 28 febbraio 1991	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	271.429.529.395	205.420.311.957	— 66 009 217.438
Crediti di tesoreria	234.008 035.548.773	239 477.145.359.160	+ 5.469.059.810.387
TOTALE	234.279 515 078.168	239 682.565.671 117	+ 5.403 050 592 949
Debiti di tesoreria	771.985.775.555.545	766 064.198.933 901	+ 5.921.576 621 644
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 537 706 260 477.377	— 526 381 633 262 784	— 11.324.627.214 593

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 28 febbraio 1991. 1 453 225

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1991

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie.................	44.658.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie.............	6.505.061.764.622 *				
ENTRATE CORRENTI	51.163.061.764.622 *	TITOLO I — Spese correnti	54.338.421.017.956 *	Risparmio pubblico	— 3.175.359.253.334 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	134.630.539.354 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	2.087.790.744.458		
ENTRATE FINALI . . .	51.297.692.303.976	SPESE FINALI . . .	56.426.211.762.414	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 5.128.519.458.438
		TITOLO III — Rimborso di prestiti...............	16.103.492.447.244		
ENTRATE FINALI . . .	51.297.692.303.976	SPESE COMPLESSIVE	72.529.704.209.658	Ricorso al mercato.....	— 21.232.011.905.682
TITOLO IV — Accensione di prestiti.............	32.556.639.120.275				
ENTRATE COMPLESSIVE..................	83.854.331.424.251	SPESE COMPLESSIVE	72.529.704.209.658	Saldo di esecuzione del bilancio	— 11.324.627.214.593

* Dati provvisori

91A1585

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa L.			2.037.155.238.069			
II — In deposito all'estero »			20.143.948.102.428	22.181.103.340.497		
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				7.360.778.684.554		
CASSA »				7.176.162.350		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
— ordinario L.		348.871.235.796				
— ammassi »		2.531.769.833.033	2.880.641.068.829			
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente L.		2.891.173.506.225				
— a scadenza fissa »		2.961.533.210.725				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		1.454.998.975.000	7.307.705.691.950			
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	10.188.346.760.779		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU L.			10.079.595.483.970			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise L.		2.382.614.832				
— corrispondenti in conto corrente »		810.118.137.286				
— depositi vincolati »		186.250.077.750				
— diverse »		1.522.299.566.738	2.521.050.396.606	12.600.645.880.576		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				2.796.230.078.245		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			59.491.025.314.049			
II — Conti speciali »			2.428.823.819.170	61.919.849.133.219		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.				—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				64.259.675.977.054		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				792.268.969.225		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità L.		74.634.329.755.310				
— per investimento delle riserve statutarie »		2.139.292.489.357				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		2.175.498.356.585	78.949.120.601.252			
II — Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie L.		92.945.883.492				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		777.522.142.245	870.468.025.737			
III — Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	283.798.478					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	155.655.204.873	155.938.003.351				
— di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	39.742.844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	30.576.651.841	70.319.496.257				
— di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	380.867.463.410					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	468.075.488.095	848.942.951.505	1.075.200.451.113	80.894.789.078.102		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I — Ad uso degli uffici L.			1.786.040.930.765			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			209.985.159.303	1.996.026.090.068		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				28.380.601.114		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili L.			115.570.109.079			
II — Impianti »			234.200.505.857			
III — Monete e collezioni »			707.195.088	350.477.810.024		
PARTITE VARIE						
I — Biglietti banca in fabbricazione L.			—			
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati L.		47.023.109.911				
— in allestimento »		18.657.499.184	65.680.609.095			
III — Oneri pluriennali in ammortamento L.			15.161.033.457			
IV — Debitori diversi L.			451.848.554.796			
V — Altre »			3.473.198.318.026	4.005.888.515.374		
RATEI L.				2.212.411.143.179		
RISCONTI »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO »				179.873.131.456		
L.				272.273.921.355.816		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia L.		9.705.221.853.918				
— altri »		1.310.882.191.008.163	1.320.587.412.862.081			
II — Depositari di titoli e valori:						
— interni L.		14.700.623.000				
— esteri »		7.870.193.475.945	7.884.894.098.945			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			347.428.020.357			
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
— titoli L.		16.028.900.000.000				
— corrispondenti interni »		—				
— corrispondenti esteri »		5.450.217.211.614	21.479.117.211.614			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli L.		1.771.100.000.000				
— valute e lire »		5.393.932.172.606	7.165.032.172.606			
VI — Ordini in corso:						
— acquisti di valute L.		2.137.748.770.496				
— lire a fronte vendite di valute »		1.415.952.193.585				
— acquisti di titoli »		—				
— lire a fronte vendite di titoli »		—	3.553.700.964.081			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali L.			97.502.900.300	1.361.115.088.229.984		
TOTALE L.				1.633.389.009.585.800		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

91A1586

28 febbraio 1991

PROVVISORIA

PASSIVO				DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE . . . L.			68.092.093.492.000		
VAGLIA CAMBIARI . . . »			881.141.601.407		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I — Ordini di trasferimento . . . L.		—			
II — Altri . . . »		1.832.115:248	1.832.115.248		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I — Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria . . . L.		129.299.607.671.286			
II — Di altri enti . . . »		143.412.081.356	129.443.019.752.642		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria *in valuta* . . . L.		2.492.057.707.811			
II — A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita . . . »		10.323.301			
III — Conti vincolati investimenti all'estero . . . »		194.445			
IV — Società costituende . . . »		3.577.691.709			
V — Per debordo del massimale sugli impieghi . . . »		—			
VI — Altri . . . »		51.437.116.164	2.547.083.033.430		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE . . . L.			64.298.980.088		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . »			—		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . »			7.265.875.114		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . »			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . »			2.428.823.819.170		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I — Depositi in valuta estera . . . L.		25.339.301:317			
II — Conti dell'estero in lire . . . »		615:844.107.369	641.183.408:686		
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . L.			10.157.008.762.799		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . »			—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . »			—		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »			692.997.353.023		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . L.		25.779.888.865.002			
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana . . . »		1.200.795.276.401			
III — Svalutazione portafoglio . . . »		234.919.178.078			
IV — Oscillazione cambi . . . »		1.931.133.844.697			
V — Adeguamento cambi ex *art. 104, 1° c., lett. c)* T.U.I.R. . . . »		180.639.926.702			
VI — Oscillazione titoli . . . »		4.441.244.218.659			
VII — Copertura perdite eventuali . . . »		2.403.006.748.480			
VIII — Assicurazione danni . . . »		786.691.685.925			
IX — Ricostruzione immobili . . . »		1.640.808.344.322			
X — Rinnovamento impianti . . . »		511.250.000.000			
XI — Imposte . . . »		1.173.886.799.745			
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . »		3.861.688.000.000			
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . »		1.437.625.370			
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto . . . »		785.340.794	44.148.175.854.175		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . L.			531.999.298.812		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . »			89.247.854.868		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . »			126.322.761.567		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R. . . . »			17.249.949.157		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . »			27.425.482.711		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI . . . »			9.088.676.089		
PARTITE VARIE					
I — Creditori diversi . . . L.		22.075.859.920			
II — Altre . . . »		3.173.381.072.327	3.195.456.932.247		
RATEI . . . L.			353.813.042.297		
RISCONTI . . . »			—		
CAPITALE SOCIALE . . . »			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . »			1.419.270.295.630		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . »			1.534.599.145.688		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72 . . . »			1.304.000.000.000		
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE . . . »			2.706.182.267.362		
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . »			1.854.041.601.606		
L.			272.273.921.355.816		
CONTI D'ORDINE					
I — Depositanti di titoli ed altri valori . . . L.		1.320.587.412.862.081			
II — Titoli e valori presso terzi . . . »		7.884.894.098.945			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . »		347.428.020.357			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):					
— titoli . . . L.	16.028.900.000.000				
— valuta e lire . . . »	5.450.217.211.614	21.479.117.211.614			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
— titoli . . . L.	1.771.100.000.000				
— corrispondenti interni . . . »	—				
— corrispondenti esteri . . . »	5.393.932.172.606	7.165.032.172.606			
VI — Ordini in corso:					
— lire a fronte acquisti di valute . . . L.	2.137.748.770.496				
— vendite di valute . . . »	1.415.952.193.585				
— lire a fronte acquisti di titoli . . . »	—				
— vendite di titoli . . . »	—	3.553.700.964.081			
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza . . . L.		97.502.900.300	1.361.115.088.229.984		
TOTALE . . . L.			1.633.389.009.585.800		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in 50 sterline d'oro, disposto dalla sig.ra Leonilda Benvenuti ved. Malatesti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Roberto Nappi, notaio in Siena, numero di rep. 80246/14162.

91A1591

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare - ad integrazione dell'eredità di cui al precedente decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1988 - quanto disposto dalla sig.ra Quirina Cacialli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Roberto Romoli, notaio in Firenze, numero di rep. 7968/3693, relativamente ad un terreno di are 5, sito in comunale di Impruneta (Firenze), località Tavarnuzze, censito al nuovo catasto terreni del comune di Impruneta alla partita 758, foglio n. 19, particella n. 94.

91A1592

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Monsignor Bologna 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20
SO CE DI S r l
Via Roma 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TUREI LI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F.- FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	L. 56.000
	semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 0 0 9 1 *

L. 1.200